

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 APR. 2001

=====

26 APR. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - CIARAMELLETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 554

OGGETTO: deliberazione concernente: Integrazione D.G.R.L. n.3030 del 1.6.1999, pubblicata sul BURL n.21 del 30.7.1999, Parte I - Comune di CAMPAGNANO DI ROMA (RM) Var. PRG per attività artigianale in loc.tà "Il Pavone"



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che con D.G.R.L. n.3030 del 1.6.1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.21 del 30.7.1999, Parte 1°, è stata approvata la variante al PRG del Comune di Campagnano di Roma (Rm) per l'insediamento di attività artigianali, con modifica del relativo art.5 delle N.T.A., in località "Il Pavone";

CHE con detta delibera, sulla base del voto n.402/4 del C.T.C.R. 1ª Sezione, reso nell'adunanza del 3.12.1998 (allegato "B" della citata delibera), per quanto riguarda le controdeduzioni relative all'osservazione presentata dalla Soc. Edilgabrielli, la Giunta regionale ha ritenuto la stessa accoglibile con le limitazioni e le prescrizioni, espresse nella relazione istruttoria 7.8.1996, n.700, predisposta dall'Ufficio competente;


CHE con nota n.832 del 26.3.1999 il Settore 44 dell'Assessorato Urbanistica e Casa nell'esplicitare il riferimento al contenuto della relazione istruttoria n.700/96, per mero errore materiale, ha ommesso il seguente paragrafo:

"In particolare la volumetria in incremento, che dovrà essere contenuta in un massimo del 30% di quella esistente, dovrà essere opportunamente localizzata, anche in deroga ai parametri previsti dalla disciplina attuativa della variante e risolta architettonicamente con altezza massima non superiore a quella dell'edificio più alto";

"Sempre in fase di predisposizione dello strumento attuativo dovrà essere prevista un'accurata sistemazione a verde della fascia di rispetto stradale ed idonee piantumazioni su tutti i lati dell'area a schermatura dei fabbricati".

RITENUTO che l'indicazione delle suddette limitazioni è necessaria perché il Comune ne tenga conto in sede di predisposizione dello strumento attuativo;

CHE, pertanto, per non ingenerare dubbi interpretativi, occorre integrare il testo della Deliberazione di G.R. n.3030 del 1.6.1999;



Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Il periodo sottindicato (già riportato tra virgolette al 17° capoverso delle premesse della DGRL n.3030 del 30.7.1999):

"Si ritiene, invece, accoglibile l'Osservazione n.2 a firma della Soc. Edilgabrielli limitatamente all'area - pari ad una superficie di 1Ha - sulla quale il Comune di Campagnano ha espresso il proprio assenso - contigua al lotto ove attualmente insistono due fabbricati adibiti al commercio di materiali per l'edilizia. Detto lotto unitamente a quello confinante di 1 Ha dovranno essere ricompresi nella nuova zona D - sia pure mantenendo la destinazione commerciale - e in sede di strumento attuativo dovranno essere ricercate soluzioni valide sotto l'aspetto urbanistico per il recupero dei manufatti esistenti e degli spazi liberi circostanti."

va integrato con il seguente:

"In particolare la volumetria in incremento, che dovrà essere contenuta in un massimo del 30% di quella esistente, dovrà essere opportunamente localizzata, anche in deroga ai parametri previsti dalla disciplina attuativa della variante e risolta architettonicamente con altezza massima non superiore a quella dell'edificio più alto";
"Sempre in fase di predisposizione dello strumento attuativo dovrà essere prevista un'accurata sistemazione a verde della fascia di rispetto stradale ed idonee piantumazioni su tutti i lati dell'area a schermatura dei fabbricati".

La presente deliberazione, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

2 MAG. 2001

